



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 02/02/2026

OGGETTO:	Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva - Misure relative alle attività produttive
----------	--

L SINDACO

PREMESSO CHE:

- in applicazione dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 351/1999 è stato approvato dalla Regione Marche con DACR 52/2007 il Piano di Azione, contenente le misure da attuare nel breve periodo, volte alla riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme per l'inquinamento atmosferico, individuando le autorità preposte alla gestione della situazione di rischio;
- con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12/1/2010 è stato approvato il Piano di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'Aria Ambiente redatto ai sensi degli artt. 8 e 9 del D Lgs. 351/1999 che prevede l'adozione di una serie di misure strutturali di medio e lungo periodo finalizzati alla riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, investendo i maggiori settori emissivi;
- il D.Lgs. n. 155 del 13/8/2010, che ha recepito la direttiva 2008/50/CE, sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente finalizzata al raggiungimento di obiettivi volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, garantendo nel contempo, un approccio coerente ed uniforme nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni e enti locali;
- con Ordinanza n 43 del 29.11.2021 sono state stabilite per il Comune di Fano le misure contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva inerenti alle attività produttive

CONSIDERATO CHE:

- con la DACR 52/2007 Il Consiglio della Regione Marche ha definito anche la zonizzazione del territorio regionale ai fini della gestione e valutazione della qualità dell'aria collocando l'intero territorio del Comune di Fano nella cosiddetta "Zona A" nella quale il livello del PM 10 comporta il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;
- la Regione Marche con la DGR 25 del 21.01.2013 ha individuato ed approvato la nuova rete (Rete generale e Rete ristretta) di stazioni di monitoraggio in siti fissi dei principali atmosferici individuati dal D. Lgs. 155/2010;
- La Regione Marche ha approvato il progetto di zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi del D. Lgs. 155/2010, artt. 3 e 4, con Delibera consiliare n. 116 del 9 dicembre 2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 118 del 24/12/2014.
- con la Deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 12 del 18/05/2021 si è provveduto al "Riesame della classificazione del territorio regionale ai fini della qualità dell'aria di cui alla Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 116 del 9 dicembre 2014 (articolo 4 del Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155)"

- che per l'anno 2025, sono stati registrati nella stazione di Via Montegrappa a Fano e nella stazione di Via Scarpellini a Pesaro rispettivamente 15 e 9 superamenti;
- che è ammesso, ai sensi della normativa in materia, il superamento del Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana corrispondente a 50 microgrammi/mc (D.Lgs 155/2010) per sole 35 volte per anno civile;
- dall'insieme dei dati rilevati dal sistema delle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria si evince, relativamente al particolato fine PM10, un'elevata criticità soprattutto nel periodo invernale e primaverile;
- i danni alla salute, provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di monossido di carbonio e di ossidi di azoto, risultano essere principalmente di tipo acuto, agendo, le suddette concentrazioni, soprattutto a livello dell'apparato cardiocircolatorio e respiratorio e di tipo cronico, agendo l'inquinante come cancerogeno, in particolare sull'apparato emopoietico;
- l'esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili PM10 invece, data l'elevata eterogeneità chimica delle sostanze, ha, come conseguenza, effetti sia cronici che acuti a carico dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio;
- i soggetti particolarmente a rischio per l'esposizione ad alte concentrazioni degli inquinanti citati sono: i bambini, le donne in gravidanza, gli anziani, i fumatori, le persone cardiopatiche e i soggetti con patologie respiratorie;

RILEVATO CHE

- il traffico, combustione industriale, combustione non industriale e combustione per produzione di energia costituiscono i settori maggiormente responsabili delle emissioni in atmosfera di sostanze e materiali inquinanti;
- il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituiscono, valutate le implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente, un obiettivo irrinunciabile e inderogabile nelle politiche di questa amministrazione;
- sebbene le misure adottate da questa Amministrazione negli anni scorsi abbiano già favorito una riduzione dell'inquinamento, l'entrata in vigore della nuova Direttiva UE 2024/2881 che impone standard ancora più rigorosi entro il 2030 rende necessario programmare ulteriori interventi, sia nel breve che nel lungo periodo, per allineare i valori degli inquinanti ai nuovi limiti europei.

PRESO ATTO:

- di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1805 del 09 dicembre 2025, avente per oggetto “Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: *“Misure contingenti 2025/2026 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva”*, e nello specifico dagli articoli 5, 6 e 7 dell'allegato A, con i quali si prevede l'adozione di misure e provvedimenti volti a limitare, in zone appositamente individuate, la circolazione per le categorie di veicoli più inquinanti; le emissioni delle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole); oltre alle misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati, da attuare nella stagione invernale.

RICHIAMATA:

- la nota Prot. 40343 del 05.12.12 (P.G. 82558 del 10.12.2012) con la quale il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR Area Vasta 1 nel rimarcare gli effetti negativi sulla salute umana delle polveri P.M. 10 ribadisce *“....l'importanza di mettere in atto interventi a medio e lungo termine volti a migliorare la viabilità e prevedere anche la diversa destinazione d'uso di alcune aree ed attività nelle zone ad elevato traffico veicolare specie se poste in prossimità del centro storico e di edifici ad uso scolastico e socio assistenziale”*-

RITENUTO

- necessario mantenere in atto le misure delle misure contingenti finalizzate alla diminuzione dell'inquinamento da polveri sottili PM 10 primarie, ricorrendo a provvedimenti limitativi e selettivi nei confronti delle attività produttive che maggiormente contribuiscono a tale inquinamento, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;

VISTI:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
- la Direttiva 21/5/2008 n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il D.Lgs. 267/2000 articolo 50
- la L. 23/12/1978 n. 833, art. 32 comma 3;
- il D.Lgs. 31/3/1998 n. 112, art. 117;
- la L.R. 3/3/1982 n. 7, art. 3 comma 1;

ORDINA

1) con effetto immediato la revoca dell'ordinanza n 43 del 29.11.2021 *"Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva Misure inerenti alle attività produttive"*.

2) **con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente atto, fino al 15 aprile 2026, per tutti i giorni della settimana** inclusi i festivi, il rispetto dei seguenti obblighi e divieti relativi alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole) presenti sul territorio comunale.

2.a) Attività autorizzate

Tutte le attività produttive autorizzate alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a limiti inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali. Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno.

2.b) Combustione di biomasse per attività produttive di panificazione e ristorazione

Per le attività produttive di panificazione e ristorazione è vietato utilizzare la combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili.

3) **il divieto di utilizzo di olio combustibile, con efficacia permanente.**

ORDINA ALTRESI'

Che il presente provvedimento sia applicato dagli organi preposti a controllarne l'osservanza

RENDE NOTO

- In sede di applicazione della presente ordinanza, si prevede di effettuare verifiche periodiche sull'andamento dei parametri relativi all'inquinamento atmosferico per valutare la necessità di ulteriori misure volte alla migliore gestione del provvedimento;
- l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto è punita con sanzione ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, vista la delibera del Consiglio Comunale n. 222/2003 e qualora ne ricorrano i presupposti dall'art. 650 del Codice Penale

DISPONE

- che la presente ordinanza sia trasmessa al Comandante del Corpo della Polizia Locale, per quanto di competenza, in ordine alle azioni di controllo e vigilanza sull'ottemperanza del presente provvedimento, nonché alla gestione della fase procedimentale derivante dalle eventuali inadempienze secondo quanto disposto dalla normativa vigente;

- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini ed agli enti interessati con il più ampio utilizzo degli strumenti di informazione e comunicazione (televisione, radio, giornali, internet, ecc.) atti a garantire la massima e tempestiva diffusione alla popolazione;

- che l' U.O.C. Ambiente ed Ecologia Urbana provveda all'invio della presente ordinanza alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo, alla Questura di Pesaro, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri, al Comando Guardia di Finanza, al Comando Sezione Polizia Stradale, al Comando VVFF, alla Capitaneria di Porto, al Presidente della Regione Marche, Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, all'ARPAM Dipartimento Provinciale di Pesaro, all'A.S.U.R. - Zona Territoriale N. 3, all'ASET Spa, ed inoltre ai Sindaci dei Comuni ricadenti in Zona A di cui alla DACR 52/2007: Pesaro, Gabicce Mare, Mondolfo, Colbordolo, Montelabbate, Sant'Angelo in Lizzola, Cartoceto, Saltara, Montemaggiore al Metauro, San Costanzo,

Associazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL;

Associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Api, Coldiretti. ALI-CLAAI;

DISPONE INOLTRE

Che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio, permanendo la relativa esposizione per il periodo di vigenza della stessa.

INFORMA

- Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore Servizi Educativi U.O.C. Ambiente ed Ecologia Urbana Piazzale della Stazione 7 Fano, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni ed orari di ricevimento;

- Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure è possibile proporre ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;

- La presente ordinanza, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Fano, lì 02/02/2026

IL SINDACO

f.to Luca Serfilippi

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005